

COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza don Clemente Benetti, 2 38050 SCURELLE (TN) Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670

e-mail: info@comune.scurelle.tn.it pec: comune@pec.comune.scurelle.tn.it C.F. e P. IVA 00301120226

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Scurelle per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Secondo esperimento.

Codice CIG nr. ZAF24C968B

Termine presentazione offerta: ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2018

Apertura buste: ore 15.00 del giorno 24 ottobre 2018

Valutazione offerta anomala: NO

Subappalto: NON AMMESSO

1. DATI GENERALI DELLA CONCESSIONE

OGGETTO

Oggetto del presente bando è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Tale servizio consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.

Il servizio è regolato dal presente bando, dal documento "Parametri per l'aggiudicazione" e dalla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 30 agosto 2018; lo stesso verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell'Ente ed al vigente Regolamento di contabilità. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 come modificato dalla L.R. nr. 6 dd. 8 agosto 2018.

Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997.

Per lo svolgimento della presente procedura di gara sarà applicata la L.P. n. 23/1990, la L.P. n. 2/2016 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 50/2016.

VALORE DEL SERVIZIO

Il servizio è reso alle condizioni previste nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 di data 30 agosto 2018.

Per lo svolgimento del servizio di Tesoreria del Comune di Scurelle è stabilito un rimborso spese il cui importo risultera' dall'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario, che dovra' essere inferiore all'importo annuo "a base d'asta " di Euro 4.000,00.=.

Sono a carico dell'ente aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione del servizio di Tesoreria.

Al fine di permettere ai soggetti concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Scurelle, si forniscono i seguenti dati:

Conto di bilancio nell'ultimo quinquennio

Esercizio	Parte Entrata (accertamenti)	Parte Spesa (impegni)
2013	2.538.839,27	3.128.447,27
2014	2.491.473,63	3.968.837,55
2015	3.550.754,63	6.124.828,20
2016	3.207.340,22	3.964.122,44
2017	3.722.218,53	5.073.931,72

Gestione di cassa

Esercizio	Fondo cassa 1/1	Riscossioni	Pagamenti	Fondo cassa 31/12
2013	134.336.03	3.850.198,54	3.858.803,12	125.731,45
2014	125.731,45	3.079.502,35	2.978.132,55	227.101,25
2015	227.101,25	3.801839,73	3.450.253,81	578.687,17
2016	578.687,17	4.035.756,72	4.389.309,56	225.134,33
2017	225.134,33	5.243.259,14	4.913.596,85	554.796,62

Numero reversali e mandati

Esercizio	nr. reversali	nr. mandati
2013	672	2017
2014	690	2093
2015	1429	2162
2016	1601	2362
2017	1680	2408

Altri dati

- utilizzo medio dell'anticipazione di cassa negli anni dal 2013 al 2017: zero
- n. di c/c postali gestiti per incassi negli anni dal 2013 al 2017: nr 1;
- n. transazioni POS su conti correnti dedicati dal 2013 al 2017: zero.

Dovrà altresì essere tenuto in considerazione il sistema di gestione del fabbisogno di cassa della Provincia Autonoma di Trento,

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni solari, 2019-2023, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni anche frazionabili, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, alle medesime condizioni contrattuali e/o in presenza di condizioni migliorative. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI

Il presente Bando di Gara, la Convenzione di Tesoreria, l'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" ed i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegati A e A/1), offerta economica "Modello offerta economica" (Allegato B), offerta tecnica "Modello offerta tecnica" (allegato C), dati ed informazioni sull'attuale servizio tesoreria sono disponibili sul sito internet www.comune.scurelle.tn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti o possono essere ritirati in copia presso il Comune di Scurelle – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

<u>INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI</u>

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Pertanto è possibile ottenere chiarimenti ed informazioni a carattere procedurale e tecnico-amministrativo sulla presente procedura <u>unicamente mediante la proposizione di quesiti scritti</u> da inoltrare al Servizio Segreteria tramite PEC all'indirizzo comune@pec.comune.scurelle.tn.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere generale ed eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet: www.comune.scurelle.tn.it alla sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti" - "atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "procedure di opere ad evidenza pubblica per l'affidamento di opere e lavori pubblici, pubbliche forniture e pubblici servizi" - "anno 2018", almeno 4 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici hanno pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara.

Responsabile della procedura di gara ai sensi della L.P. n. 23/1992 è il Segretario comunale Clementi dott. Ivano.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nell'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione", elementi a cui saranno attribuiti i fattori ponderali indicati nello stesso allegato.

3. INOLTRO DEL PLICO CONTENTENTE L'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2018, al Comune di Scurelle. Piazza don Clemente Benetti nr.

- 2 in uno dei seguenti modi:
- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

Per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Contatti: telefono: 0461/762053 - fax: 0461/763670

L'inoltro della documentazione <u>è a completo ed esclusivo rischio del concorrente</u>, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Scurelle ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere racchiusi <u>in un unico plico</u> sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell'Istituto di credito o società o altro ente autorizzato e la dicitura:

"PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SCURELLE – SECONDO ESPERIMENTO"

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento della gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Tale plico dovrà contenere:

- A. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente in particolare, a pena di esclusione
- l'istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale;
- eventuale documentazione e altre dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 6;
- la convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n. 16 di data 30 agosto 2018, sottoscritta in ogni sua pagina;
- B. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "BUSTA B OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica da presentarsi a pena di esclusione;
- C. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "BUSTA C OFFERTA TECNICA", contenente l'offerta tecnica <u>a pena di esclusione</u>.

Per quanto attiene al dettaglio della documentazione da presentare si rinvia al successivo paragrafo 6. Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni inserite nell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione".

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA' IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE – SEDE MUNICIPALE il giorno 24 Ottobre 2018 ALLE ORE 15.00

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso di pubblicato sul sito www.comune.scurelle.tn.it oppure con avviso via pec inviato a tutti i concorrenti ammessi.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali stabiliti dal presente bando di gara, invitati al confronto.

La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione.

Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli istituti di credito o altri enti autorizzati in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. avere sede legale in un paese UE;
- 2. essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- 4. aver stipulato, alla data di approvazione della Convenzione, almeno un contratto di tesoreria con un Comune della Regione Trentino Alto Adige;
- 5. essere in grado, come richiesto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 18 febbraio 2015 "Codificazione modalita' e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali" e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 19 giugno 2016 (articolo 5 comma 8. della Convenzione);
- 6. requisiti di cui al successivo paragrafo 6.

Nel caso di raggruppamenti temporanei :

- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 2. e 3. devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 4. e 5. possono essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A) Nella busta "A" – Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE.

Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello <u>Allegato A</u>, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in corso di validità. Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello, complete di tutti i dati richiesti, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio.

La dichiarazione deve attestare:

a) DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

- (se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

- (se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa.

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE - MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;

oppure

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Si riportano di seguito, a titolo di collaborazione, (con obbligo del soggetto concorrente di verificarne la correttezza), i riferimenti normativi: art. 24 L.P. n. 2/2016 – art. 57 della Direttiva 2014/24/UE – art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016 Motivi di esclusione

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
- 3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
- 4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.
- 5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
- 7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di

contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE Motivi di esclusione

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
- 2.Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
- Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
- 3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
- Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

- 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: "il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"].
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59;
- i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.
- Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).
- 5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.
- 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.
- A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- 1) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

c) ALTRE DICHIARAZIONI

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI SCURELLE da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Scurelle ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Scurelle.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 3, pena l'esclusione.

In caso di <u>impresa singola</u> (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 - art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE – **Allegato A/1**).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo lettera d).

d) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 83, comma 9) del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

e) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5.

f) ULTERIORI INDICAZIONI

Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione amministrativa dovrà essere inserito originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la dichiarazione, Allegato A, dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del raggruppamento/consorzio ordinario che intendono raggrupparsi, ovvero compilata singolarmente e separatamente da ciascuno di essi; dovrà inoltre riportare espressamente l'intenzione, in caso di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di Tesoreria, di costituirsi in forma di raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o consorzio già costituiti o stabili, la dichiarazione, Allegato A, dovrà essere resa dal legale rappresentante della capogruppo ovvero del consorzio. La medesima dichiarazione dovrà essere prodotta anche dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio; dovrà inoltre essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio.

Tutti i requisiti di cui al presente paragrafo 6. A) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

2. CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DI DATA 30 AGOSTO 2018, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA.

B) Nella busta "B – Offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

L'offerta economica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente il modello Allegato B, dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

În caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere (ove previsto) si terrà conto del dato espresso in lettere.

L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

C) Nella busta "C - Offerta tecnica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta tecnica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta tecnica, redatta utilizzando preferibilmente il modello <u>Allegato C</u>, secondo le modalità previste nel documento "Parametri per l'aggiudicazione" dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

7. PROCEDURA DI GARA

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel presente bando, provvederà:

- ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- a sospendere eventualmente la procedura di gara per la richiesta di integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 83, c. 9 del D.lgs. 50/2016 procedendo secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6 lettera d);
- ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della Commissione tecnica, provvede:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dell'offerta economica resa da ciascun operatore;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalita' indicate nell'elaborato "elementi di natura quantitativa offerta economica";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tale modo la graduatoria delle offerte valide;

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il maggiore punteggio sulla base dei parametri di cui all'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione".

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincolerà il Comune fino al momento della stipula del contratto, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario.

Il Comune, quando esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta impegnativa per la concorrente aggiudicataria non appena effettuata l'aggiudicazione se successiva al 31 dicembre 2018 e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto dal 1 gennaio 2019, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente bando di gara, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Comune procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnicoprofessionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.

Inoltre il Comune potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.

In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle imprese concorrenti, qualora ricorra l'interesse dell'Ente a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra le stesse imprese partecipanti e l'omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

8. <u>ULTERIORI INFORMAZIONI</u>

Potranno presenziale alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Comporta <u>l'esclusione automatica</u> dalla procedura la mancanza della busta B e C, contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto stesso. Ove, nel termine indicato dall'Ente, l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e richiedere il risarcimento dei danni.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dell'assenza dei motivi di esclusione nonché dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa.

9. PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Scurelle fornira' le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è il Comune a cui è indirizzata la richiesta.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito internet del Comune a cui è indirizzata la richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
- il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.













PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA

	Elementi di natura quantitativa (punteggio massimo complessivo 70 punti)	Puntegg io massim o	Criteri di attribuzione dei punteggi
1	il tasso di interesse attivo, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, da corrispondere sulle somme di spettanza del Comune, comunque giacenti o depositate in tesoreria. Il tasso di interesse offerto – commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo. In nessun caso (pena esclusione) sarà ammesso un tasso risultante (spread + Euribor) negativo.		Il calcolo del punteggio sarà effettuato secondo la seguente formula: massimo punti x tasso singola offerta / miglior tasso offerto sulla base del tasso risultante, ottenuto dalla sommatoria del parametro di riferimento (Euribor a tre mesi – base 365 – media del mese precedente) e dello scostamento offerto (spread), quindi, l'offerta espressa in termini di spread, verrà valutata in termini di tasso d'interesse risultante
2	il tasso di Interesse passivo sulle anticipazioni - commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo - con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario e senza l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di eventuali altre commissioni - che, a richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 della convenzione.	16	sulla base del tasso risultante, ottenuto dalla sommatoria del parametro di riferimento (Euribor a tre mesi – base 365 – media del mese precedente) e dello scostamento offerto (spread), quindi, l'offerta espressa in termini di spread, verrà valutata in termini di tasso d'interesse risultante (qualora quest'ultimo, per una o più offerte, risultasse inferiore a zero, ai fini del confronto, a ciascun tasso risultante sarà aggiunta una costante pari al valore assoluto del tasso maggiormente negativo) Il calcolo del punteggio sarà effettuato secondo la seguente formula, se il tasso singola offerta è diverso da zero: massimo punti x miglior tasso offerto / tasso singola offerta nel caso invece di tasso singola offerta pari a zero si attribuirà il massimo del punteggio;
3	le valute per le riscossioni, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione (data di quietanza), salvo che non sia stata disposta una "valuta fissa"		1. di assegnazioni da Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri enti pubblici: stesso giorno 1 punti; 1 giorno 0,50 punto; 2 giorni 0,25 punti; oltre 0 punti; 2. di contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere ed associati: stesso giorno 1 punto; 1 giorno 0,5 punti; 2 giorni 0,25 punti; oltre 0 punti; 3. per accrediti derivanti da flussi SEPA: stesso giorno 1 punto; 1 giorno 0,5 punti; 2 giorni 0,25 punti; oltre 0 punti; 4. di assegni bancari tratti su altre Aziende di Credito della piazza: stesso giorno 0,10 punti; 1 giorno 0,05 punti; 2 giorni 0,025 punti; oltre 0 punti; 5. per le riscossioni relative ai prelevamenti da conto correnti postali intestati al Comune: stesso giorno 0,50 punti; 1 giorno 0,25 punti; 2 giorni 0,125 punti; oltre 0 punti; 6. per versamenti da cassa continua: stesso giorno 0,10 punti; 1 giorno 0,05 punti; 2 giorni 0,025 punti; oltre 0 punti; 7. per pagamenti effettuati tramite POS, carte di credito o simili: stesso giorno 0,30 punti; 1 giorno 0,15 punti; 2 giorni 0,075 punti; oltre 0 punti.
4	le valute per i pagamenti, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione	4	1. di titoli di spesa a scadenza fissa (retribuzioni, imposte, contributi, rate mutui, utenze, pagamenti a mezzo SEPA, ecc.): stesso giorno 1,00 punti; 1 giorno antecedente 0 punti; 2. di titoli di spesa da accreditare su conto corrente bancario presso Aziende di credito: stesso giorno 1,00 punti; 1 giorno antecedente 0 punti; 3. di titoli di spesa da accreditare su conto corrente postale: stesso giorno 1 punto; 1 giorno antecedente 0 punti; 4. di titoli di spesa da estinguere con quietanza diretta del creditore: stesso giorno 1 punto; 1 giorno antecedente 0 punti.

5	le valute dei beneficiari dei titoli di spesa con accredito in conto corrente bancario, da esprimersi in numero di giomi lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione	4	1. per i correntisti del Tesoriere ed associati: stesso giorno 2 punti, 1 giorno 1 punti, 2 giorni 0,5 punto, 3 giorni 0,25 punti, oltre 0 punti; 2. per i correntisti d'aziende di credito in provincia: stesso giorno 1,5 punti, 1 giorno 1 punto, 2 giorni 0,5 punto, 3 giorni 0,25 punti, oltre 0 punti; 3. per i correntisti d'aziende di credito fuori provincia: stesso giorno 0,5 punto, 1 giorno 0,30 punti, 2 giorni 0,20 punti, 3 giorni 0,10 punti, oltre 0 punti.	
6	le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per giri contabili, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione	2	1. stesso giorno 2 punti; 2. 1 giorno 1 punto; 3. oltre 0 punti.	
7	le valute relative alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione	2	Per utilizzo: 1. un giorno antecedente 0 punti; 2. stesso giorno 1 punto; 3. 1 giorno successivo 2 punti.	
8	spesa per l'installazione (compresa quella legata all'utenza telefonica) n. 1 terminali POS; canone mensile; commissione su transato pagobancomat; spese per disinstallazione	5	 nessuna spesa, commissione, canone e transato pagobangomat :5 punti; per eventuali spese, canoni o commissioni saranno attribuiti 0 punti. 	
9	commissioni relative alla riscossione di entrate effettuate a mezzo SEPA	4	nessuna commissione 4 punti; per eventuali commissioni o spese saranno attribuiti 0 punti.	
10	commissioni per servizi bancari diversi dal "servizio di addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che riscossioni (ad esempio MAV, ecc)	4	nessuna commissione <i>4 punti</i> ; per eventuali commissioni o spese saranno attribuiti <i>0 punti</i> .	
11	commissioni relative alla gestione e custodia di titoli e valori sia di proprietà del Comune sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione	3	 nessuna commissione 3 punti; per eventuali commissioni o spese saranno attribuiti 0 punti. 	
12	disponibilità ad attivare, senza alcun onere a carico del Comune, un servizio di pagamento on-line a favore del Comune (carta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico)	3	Se espressa disponibilità positiva punteggio massimo, altrimenti 0 punti.	
13	assistenza e consulenza gratuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti	1	Se espressa disponibilità positiva punteggio massimo, altrimenti 0 punti.	
14	Importo annuo fisso, a titolo di rimborso spese, per la gestione del servizio. Importo massimo attribuibile Euro 4.000,00.=	12	Il punteggio sara' attribuito secondo la seguente formula: massimo punteggio x migliore offerta/ singola offerta	
15	Disponibilità a sponsorizzare manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Scurelle. A tal fine dovra essere dichiarato l'importo annuo che s'intende mettere a disposizione	7	Il punteggio sara' attribuito secondo la seguente formula: massimo punteggio x singola offerta/ migliore offerta	
16	commissioni per il rilascio di polizze fidelussorie a favore del Comune	1	nessuna commissione 1 punto, eventuali commissioni (espresse in percentuale) tra 0 e 0,5 punti. I punti vengono calcolati attribuendo il punteggio piu alto all'offerta migliore mentre per le altre offerte il punteggio viene ridotto in proprozione.:	

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA – OFFERTA TECNICA

	Elementi di natura qualitativa (punteggio massimo complessivo 30 punti)	Punteggio massimo	Criteri di attribuzione dei punteggi
1	indici di solidità patrimoniale valutati per la parte eccedente le percentuali minime di ammissione relativamente agli indici: CET1 ratio minimo=10,5% Total Capital Ratio minimo=13,0%		Il calcolo del punteggio, in ragione di massimo 3 punti per ogni indice, sarà effettuato secondo la seguente formula: (valoreindice-indiceammissione)
2	numero di enti per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria nell'ultimo quinquennio	3	In presenza di offerta presentata dalla capofila di più aziende di credito riunite, il numero degli enti è dato dalla sommatoria degli enti di tutte le aziende riunite. 1. Da 1 a 50 enti 1 punto; 2. da 51 a 100 enti 2 punti; 3. oltre i 100 enti 3 punti.
3	periodo di esperienza maturata espressa in anni (arrotondata per difetto)	3	 Fino a 5 anni 1 punto; da 6 a 10 anni 2 punti; oltre i 10 anni 3 punti.
4	Sportelli bancari: presenza di uno sportello bancario sul territorio comunale	8	presenza di uno sportello del Tesoriere sul territorio comunale: 8 punti

alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione tecnica ripartendo 100 punti tra i seguenti elementi:

Offerta economica	da 0 a 80 punti
Offerta tecnica	da 0 a 20 punti

In caso di parità di punteggio, calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale, si procederà al successivo confronto concorrenziale diretto.

L'attribuzione dei singoli punteggi, se non diversamente di seguito indicato, avverrà con la seguente formula: punteggio da assegnare all'istituto di credito partecipante in esame (P) = punteggio massimo attribuibile (Pm) * valore dell'offerta dell'istituto di credito partecipante in esame (Oi) / valore dell'offerta migliore tra quelle presentate (Om)

$$P = P_m \frac{O_i}{O_m}$$

Per l'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta economica e per l'offerta tecnica si terrà conto di due decimali con arrotondamento matematico, mentre per il calcolo dei punteggi delle singole voci di offerta, si terrà conto di quattro decimali con arrotondamento matematico.

L'arrotondamento sarà effettuato per difetto per cifre da 0 a 4, per eccesso per cifre da 5 a 9.

∰ge'

Modello A- POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo testo unico:

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Denominazione:			
sede			
via/p.zza		n.	C.A.P.
Codice fiscale	Partita IVA		
Indirizzo pec			
Iscrizione CCIAA			
Legale rappresentante dell'impresa			
Forma della partecipazione			
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto in	sieme ad altri?		
□Sì □No			
In caso affermativo:			
(Se associazione temporanea non ancora costituita)			
Che l'impresa intende partecipare al raggruppamento¹ di tipo		così composto:	
(indicare la tipologia: verticale, orizzontale, mista)			
Impresa mandataria quota quota	%		
Impresa mandantequota	%		
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a confer capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto propr	ire mandato colle io e dei	ttivo speciale con rap	ppresentanza all'impresa

¹ La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa;

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, CARICHE SOCIALI

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA E CODICE FISCALE	CARICA
	C.F.://	
	//	

PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE

Presa visione di quanto previsto all'art. 24 della L.P. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, integralmente riportati nel bando di gara:

(Barrare l'ipotesi ricorrente)

1) 🗖 dichiara l'nsussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 50/2016 (PASSARE DIRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DELLA PARTE III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE);

oppure

2) dichiara la sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:

Compilare l'ipotesi ricorrente (VEDI SUCCESSIVE LETTERE A, B, C)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 3

³ La dichiarazione di cui alla presente lettera a) va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano diretta conoscenza: (Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)

□ Partecipazione a un'organizzazione criminale
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)
□ Corruzione
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016)
□Frode
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016)
☐Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016)
☐ Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016)
□Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016)
☐ Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016)
Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione:
data della condanna:
durata della pena principale:
Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione:
data della condanna:
durata del periodo di esclusione:
Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità:
□NO
□SI - indicare quali:

da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI⁴

(art. 24 L.P. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)

⁻ dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:
□L'operatore economico, non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali
Indicare
a) Importo Imposte:
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?
□Si □No
b) Importo oneri contributivi:
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?
□Sì □No
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
(art. 24 L.P. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)
L'operatore economico ha commesso, per quanto di sua conoscenza (compilare l'ipotesi ricorrente):
□Violazione obblighi in materia di <u>diritto ambientale</u>
□Violazione obblighi in materia di diritto <u>sociale</u> .
□ Violazione obblighi in materia di diritto <u>del lavoro</u> .
Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale o del lavoro, indicare la violazione:
L'operatore economico:
(barrare le ipotesi ricorrenti)
☐ è ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 RD 267/1942)
☐ ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale
di essere, in quanto curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio
Si rinvia alle prescrizioni contenute sul punto nel bando di gara (art. 110 D.Lgs. 50/2016 e art. 186 bis RD 267/1942)
4 Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito a tale motivo di esclusione, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia del Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL,)
□L'operatore economico si è reso colpevole di illeciti professionali.
In caso affermativo, fornire le relative informazioni:

ngil Igr

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto.					
In caso affermativo, fornire le relative informazioni:					
☐ L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata , risarcimento danni o altre sanzioni comparabili.					
In caso affermativo, fornire le relative informazioni:					
L'operatore dichiara inoltre l'insussistenza di tutti gli altri motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P.2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 5072016.					
PARTE III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE					
In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara ed in particolare:					
☐ di avere sede legale in un paese UE;					
di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;					
☐ di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in un registro professionale o commerciale di Stato di residenza, per attivita' analoghe a quelle oggetto di affidamento;					
aver di aver stipulato, alla data di approvazione della Convenzione (30 agosto 2018) almeno un contratto di Tesoreria con un Comune della Regione Trentino Alto Adige;					
□ di essere in grado, come richiesto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 18 febbraio 2015 "Codificazione modalita' e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali" e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 19 giugno 2016 (articolo 5, comma 8, della Convenzione).					
B: ALTRE DICHIARAZIONI					
L'operatore economico dichiara:					
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI SCURELLE da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;					
di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Scurelle ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Scurelle,					
di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.					
Luogo e data, Firma					
Privacy					

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, Il Comune di Scurell**e** Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è il Comune a cui è indirizzata la richiesta.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono pubblicati sul sito internet del Comune a cui è indirizzata la richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
- il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.



Modello A1- POSSESSO REQUISITI EX ART. 24 L.P. 2/2016 SOGGETTI ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 IMPRESE CONSORZIATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Denominazione:			
sede			
via/p.zza		n.	C.A.P.
Codice fiscale	Partita IVA		
Indirizzo pec			
Carica sociale ricoperta:			

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo testo unico, presa visione di quanto previsto all'art. 24 della L.P. 2/2016 ed all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

DICHIARA

(Barrare l'ipotesi ricorrente)

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 50/2016

oppure

1 La dichiarazione di cui alla presente lettera a) va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano diretta conoscenza:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

2) U Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 In consi coso lecchiologo di didicita recovera condo controllo.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Compilare l'ipotesi ricorrente:

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)

Partecipazione a un'organizzazione criminale					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)					
□ Corruzione					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016)					
□Frode					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016)					
□Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016)					
□ Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016)					
□Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016)					
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione					
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016)					
Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione:					
data della condanna:					
durata della pena principale:					
Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione:					
data della condanna:					
durata del periodo di esclusione:					
Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità:					
□NO					
□SI - indicare quali:					
Luogo e data, Firma					

Privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

În osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, Il Comune di Scurelle Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è il Comune a cui è indirizzata la richiesta.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito internet del Comune a cui è indirizzata la richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
- il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUIENNIO 2019/2023

II sot	ttoscritto	na	ito a	in				
provir	incia diilil	_/, ir	n qualità di legale	rappresentante				
dell'is	stituto di credito		_, P.IVA					
cod. f	fisc avent	le sede in via						
	cap							
le co	ondizioni inserite nella Convenzion	e e nel bando d	i gara per l'affidame	ento del servizio				
tesore	tesoreria del Comune di Scurelle per gli anni 2019 - 2023,							
	PROPONE LA SEGU	JENTE OFFERTA	A ECONOMICA					
1) Tas	sso di interesse attivo , con capitaliza orrispondere sulle somme di spettan	zazione ai sensi d	ell'art. 120 del Testo	Unico Bancario,				
tesore	eria. Il tasso di interesse offerto deve d	essere commisura	to in termini di scosta	amento (spread)				
dall'E	euribor a tre mesi - base 365 - media (pena esclusione) sarà ammesso un ta	mese precedente	vigente tempo per te	empo. In nessun				
	scostamento Euribor a 3 mesi – base							
	destaments Edition a 6 moon page	1 coo media mes	e precedente vigente	нетро.				
2) Tas	sso di interesse passivo sulle antic	ipazioni, con capit	alizzazione ai sensi	dell'art. 120 del				
altre	Unico Bancario e senza l'applicazion commissioni che, a richiesta del C	e di commissioni : omune. il Tesorie	sul massimo scopert ere è tenuto a conc	o o di eventuali				
dell'ar	rticolo 17 della convenzione:	•		0010				
	scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo:							
3) le v	valute per le riscossioni, da esprime	rsi in numero di gi	orni lavorativi decorre	enti dalla data di				
effettu fissa":	uazione dell'operazione (data di quie	tanza), salvo che	non sia stata dispo	sta una "valuta				
	assegnazioni da Stato, Regione, Pro	vincia, Comuni ed	altri enti pubblici:					
			jiorni □;					
2.	contante, assegni circolari e assegni stesso giorno □ 1 giorno □ 2		esoriere ed associati: giorni □;					
3.	accrediti derivanti da flussi SEPA: stesso giorno □ 1 giorno □ 2	2 giorni □ g	giorni □;					
4.	assegni bancari tratti su altre Aziende stesso giorno □□ 1 giorno □ 2	e di Credito della p	•					

10) commissioni per servizi bancari diversi dal "servizio di addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc):					
11) commissioni relative alla ge ssia di terzi, ivi compresi i depositi p	stione e custodia di titoli e valori sia di proprietà del Comune per indennità di espropriazione:				
12) disponibilità ad attivare, senza on-line a favore del Comune (carl sì □	a alcun onere a carico del Comune, un servizio di pagamento ta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico): no □				
13) assistenza e consulenza gra	atuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti				
sì 🗆	no □				
15) Disponibilita' a sponsorizza	are manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di				
Scurelle	be manufecture of game at a patrooniate day oblitaile di				
o No					
o Si					
Importo annuo che sara' co	oncesso: Euro;				
16) commissioni per il rilascio percentuale):	di polizze fideiussorie a favore del Comune (espresse in				
DATA	IL LEGALE RAPPRESENTANTE				

OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUIENNIO 2019/2023

II sotte	oscritto		nato a	ir
			, in qualità di legale rappreser	
dell'ist	ituto di credito		, P.IVA.	
			a	
			ov. (), nel dichiarare di accettare	
le cor	ndizioni inserite nella Co	onvenzione e nel ban	ndo di gara per l'affidamento del se	rvizio
	ria del Comune di Scurelle			
	PROPON	E LA SEGUENTE OF	FFERTA TECNICA	
1) ind ammis	lici di solidità patrimon i sione (CET1 ratio minino =	iale, valutati per la pa 10,5%; Total Capital R	parte eccedente le percentuali minim Ratio minimo = 13,0%):	ne di
	CET1 ratio minino =	Tota	al Capital Ratio minimo =	
2) nun	nero di enti per i quali il se	rvizio è stato svolto nell	ll'ultimo quinquennio:;	
3) peri	iodo di esperienza matura	ata espressa in anni (ar	rrotondata per difetto):;	
4) Spo	ortelli bancari:			
pres		aio 2019 di uno sport	tello bancario sul territorio comunale _l	per il
0	No			
0	Si			
DATA_			IL LEGALE RAPPRESENTANTE	

COMUNE DI SCURELLE

Provincia di Trento

- Convenzione di tesoreria –

sommario

Art. 1 Disciplina	3
Art. 2 Oggetto del servizio di tesoreria	3
Art 3 Durata	3
Art. 4 Esercizio finanziario	4
Art. 5 Gestione informatizzata del servizio	4
Art. 6 Garanzie per la regolare gestione del servizio	5
Art. 7 Condizioni per lo svolgimento del servizio	5
Art. 8 Organizzazione del servizio	6
Art. 9 Riscossioni	6
Art, 10 Pagamenti	8
Art. 11 Ordinativo informatico	.10
Art. 12 Conservazione informatica	.10
Art. 13 Delegazioni di pagamento	.10
Art 14 Firme autorizzate	.11
Art. 15 Custodia e gestione di fondi, titoli e valori	.11
Art 16 Verifiche di cassa	.11
Art. 17 Anticipazioni di tesoreria	. 11
Art. 18 Garanzia fideiussoria	.12
Art. 19 Utilizzo di somme a specifica destinazione	.12
Art 20 Documentazione	12
Art. 21 Trasmissione di atti e documenti	.13
Art. 22 Conto del Tesoriere	.13
Art. 23 Servizi aggluntivi	.14
Art. 24 Vigilanza e sanzioni	14
Art. 25 Tasso debitore e creditore	14
Art. 26 Imposta di bollo	15
Art. 27 Decadenza del Tesoriere	15
Art. 28 Facoltà di recesso	15
Art. 29 Clausola sociale e copertura assicurativa	16
Art. 30 Disposizioni in materia di anticorruzione	
Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 32 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi	16
Art. 33 Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio	16
Art. 34 Spese di stipula e di registrazione della convenzione	17
Art 35 Rinvio	17
Art. 36 Controversie e domicilio delle parti	17

Art. 1 Disciplina

- 1. Il Comune di Scurelle (di seguito, brevemente, "Ente" o "Comune") affida a (di seguito, brevemente, "Tesoriere"), che accetta, il Servizio Tesoreria del Comune di Scurelle.
- 2. Il Servizio di Tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto, ai vigenti Regolamenti ove compatibili e disposizioni organizzative interne, alle istruzioni tecniche ed informatiche dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226 (fatta esclusione dell'art. 212), la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2. Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997.

Art. 2 Oggetto del servizio di tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria di cui al presente disciplinare ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune ed in particolare:
- a) la riscossione delle entrate;
- b) il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono;
- c) la custodia dei fondi, titoli e valori:
- d) tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, dal Regolamento di contabilità o da norme pattizie.
- 2. Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restano sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
- 3. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, o altri incaricati della riscossione, saranno comunque versate nel conto di Tesoreria.
- 4. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

Art. 3 Durata

- 1. La convenzione ha la durata di anni cinque; la scadenza della stessa coincide con la scadenza dell'esercizio finanziario.
- 2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per non più di una volta e previa valutazione della convenienza tecnico-economica per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento.
- 3. Qualora il servizio di tesoreria venga affidato a più aziende di credito associate fra loro secondo accordi di collaborazione e questi ultimi, alla loro scadenza, non venissero rinnovati, il servizio di tesoreria sarà comunque svolto, alle condizioni originarie e fino alla scadenza della convenzione, dall'istituto di credito affidatario, salvo che uno degli

associati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza degli accordi, non si dichiari disposto ad offrire condizioni migliori e dimostri di essere in grado di dotarsi di un migliore assetto tecnico - organizzativo, ivi compresi gli investimenti, le strutture, l'organizzazione informatica ed il personale destinati alla gestione del servizio.

- 4. In tale ultimo caso, la giunta comunale dichiara la risoluzione della convenzione e procede alla stipulazione di una nuova convenzione con efficacia per il restante periodo, previa valutazione della/e offerte presentate dagli istituti di credito di cui al terzo comma.
- 5. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di mesi sei senza alcun onere aggiuntivo in capo all'Ente rispetto alle condizioni in vigore.
- 6. All'atto della cessazione dei servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a trasmettere all'Ente tutti gli archivi, anche informatizzati ed eventuali documenti cartacei (registri, bollettari e quant'altro) inerenti la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

Art. 4 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

Art. 5 Gestione Informatizzata del servizio

- 1. Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 213 del D.lgs. n. 267/2000.
- 2. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso il Comune al momento dell'entrata in vigore della convenzione.
- 3. Il Tesoriere dovrà pertanto adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso al Comune, senza alcun onere per il Comune medesimo anche in conseguenza di modifiche successive.
- 4. Durante il periodo di validità del contratto il Tesoriere assicura l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire, in tempi reali, l'interscambio con l'Ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ivi compresa la consultazione dell'Home Banking del conto di tesoreria e l'ordinativo informatico. Tali informazioni comprenderanno anche i dati, diretti all'Ente, relativi all'esecuzione delle operazioni di tesoreria ivi compresi i flussi informatici quale il giornale di cassa.
- 5. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri a carico del Comune, i pagamenti tramite modello F24 ed eventuali altre modalità di pagamento on-line (Sistema dell'Home Banking CBI Corporate Banking Interbancario);
 - 6. Relativamente all'utilizzo dell'ordinativo informatico, si rinvia all'articolo 11.
- 7. Il Tesoriere si impegna a fornire al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento i dati relativi all'andamento del saldo complessivo di cassa

giornalmente con specificazione del dato relativo ai fondi vincolati nella destinazione.

- 8. Il Tesoriere deve altresì assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 18 febbraio 2015 "Codificazioni, modalità e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali" e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 9 giugno 2016.
- 9. Qualora il Comune richieda dati ed informazioni che non siano già previsti nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi sono di volta in volta concordati con il Tesoriere.
- 10. L'onere per la gestione, manutenzione, aggiornamento, incluso le modifiche richieste da variazioni della normativa (escluso nuove funzionalità), e supporto agli operatori del Comune, per le procedure informatiche, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente, è a totale carico del Tesoriere.
- 11. Con riferimento alla gestione mediante ordinativo informatico caratterizzato dall'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del servizio per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.
- 12. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di corrispondenza. Il Tesoriere ha l'onere di costruire e/o adeguare interfacce informatiche, efficienti ed efficaci per il servizio in oggetto e per l'operatività dell'Ente, verso i sistemi informatici dell'Ente, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo inoltre supporto operativo e collaborazione all'Ente in forma gratuita.

Art. 6 Garanzie per la regolare gestione del servizio

- 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, risponde direttamente con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o al Comune nello svolgimento del servizio di tesoreria.
- 2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.
- 3. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerio indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Art. 7 Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il Servizio di tesoreria è svolto secondo le disposizioni indicate nella presente convenzione senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso; tuttavia al Tesoriere potra' essere corrisposto a mero titolo di rimborso delle spese per la gestione del servizio un importo annuo fisso come risultante dall'offerta presentata per l'aggiudicazione del servizio. Tale rimborso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nella presente convenzione, non oggetto di gara. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso,

pertanto non potrà applicare commissioni ai debitori del Comune per la riscossione delle entrate effettuate per cassa sul conto di tesoreria. Analogamente non potranno essere applicate commissioni ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte del Comune.

- 2. Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al sistema informatico e telematico nonché quelle di Illuminazione, riscaldamento, pulizia, mobilio, postali, telefoniche, telegrafiche, per stampati, registri e bollettari pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune, sono a carico esclusivo del Tesoriere.
- 3. Al Tesoriere non compete altresì alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative purché le stesse non dispongano diversamente.
- 4. Compete, tuttavia, al Tesoriere, il rimborso delle imposte e tasse gravanti gli ordinativi di Incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico del Comune, per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi.
- 5. Il rimborso è effettuato dal Comune con valuta a fine esercizio verso presentazione da parte del Tesoriere dell'elenco dimostrativo.
- 6. È in ogni caso escluso, a carico sia del Comune che del beneficiario, il pagamento di spese interbancarie, compensi o commissioni, di qualsivoglia natura, per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico, nonché è escluso il pagamento a carico del Comune di spese interbancarie, compensi o commissioni, di qualsivoglia natura, relativamente all'esecuzione da parte del Tesoriere di bonifici esteri.
- 7. Le medesime condizioni previste dal presente articolo nonché quelle indicate nell'offerta economica allegata alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dovranno essere applicate anche al conto corrente relativo al servizio di economato del Comune o eventuali altri conti correnti intestati al Comune (senza ulteriori spese/compensi).

Art. 8 Organizzazione del servizio

- 1. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, l'istituto tiene distinto da ogni altro servizio quello della tesoreria del Comune.
- 2. La tesoreria sarà aperta al pubblico tutti i giorni feriali con il medesimo orario in uso nelle banche locali.
- 3. Il servizio di tesoreria del Comune sarà gestito in locali adibiti allo scopo, i quali devono avere tutti i requisiti per garantire la regolarità del servizio. Dovra' essere assicurato uno sportello dedicato ai rapporti con il Comune di Scurelle nei tempi e modi che saranno convenuti.
- 4. Il personale addetto al servizio di tesoreria dovrà essere in numero costantemente adeguato alle esigenze dei servizio e possedere un'adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento della prestazione. Tale personale è inoltre tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o notizia concernente l'attività in oggetto.
- 5. Il Tesoriere si impegna a conoscere e a far rispettare il codice di comportamento del Comune di Scurelle pubblicato sul sito dell'Ente.
- 6. Il Tesoriere è tenuto entro 60 giorni dalla stipula del contratto, in base alle condizioni dell'offerta:

- ad effettuare l'attivazione dei P.O.S. presso gli uffici comunali;
- ad effettuare l'attivazione di specifica funzione "permesso raccolta funghi" tramite specifica funzione attiva sugli ATM dell'istituto di credito che fa capo il servizio di Tesoreria.
- 7. Il Tesoriere mette a disposizione del Comune un sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi già addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente. Il servizio viene attivato gratuitamente.
- 8. Il Tesoriere si obbliga ad Interfacciare il sistema "PagoPA", in fase di realizzazione a livello provinciale e statale, alle condizioni che saranno oggetto di specifica successiva pattuizione.
- 9. Il Tesoriere è tenuto a garantire che sia sempre attiva la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione.

Art. 9 Riscossioni

- 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sotto forma di reversali dematerializzate firmate digitalmente da dipendenti dell'Ente specificatamente designati, di cui l'Ente si impegna a comunicare generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.
- 2. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente oltre all'indicazione della dettagliata causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; detti ordinativi devono recare un espresso riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere.
- 3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 180 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- 4. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 3 comma 3 della presente convenzione, l'onere per il rilascio della quietanza liberatoria deve essere assunto anche dalle singole aziende di credito associate, compatibilmente con i tempi necessari all'eventuale adeguamento dei rispettivi sistemi informativi.
- 5. Gli ordinativi di Incasso vengono trasmessi al Tesoriere con le modalità previste dall'ordinativo informatico. La trasmissione può avvenire anche con elenco in duplice copia, di cui una da restituire al Comune in segno di ricevuta.
- 6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, come previsto dalla normativa. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
 - 7. L'attività di riscossione del Tesoriere è "pura e semplice" ovvero si intende svolta

senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza alcun obbligo nei confronti dei debitori morosi, verso i quali il Tesoriere non è tenuto ad inviare solleciti o notifiche. Ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso è a carico del Comune.

- 8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento è effettuato dal Tesoriere sulla base di apposita richiesta da parte del Servizio Finanziario e secondo quanto stabilito nel Regolamento di contabilità dell'Ente. Il Tesoriere accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma da prelevare. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.
- 9. Le somme di soggetti terzi depositate per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere su un conto corrente infruttifero abilitato anche ai versamenti fiscali inoltrati tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, fatto salvo che l'Ente non disponga diversamente.
- 10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall'Ente stesso, dal suo economo, da riscuotitori speciali o da terzi, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido oppure con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.
- 11. L'attività di riscossione potrà essere eventualmente svolta con le modalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 Pagamenti

- 1. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento o altri atti dell'Ente (Statuto, ecc.). Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18 febbraio 2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.
- 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
- 3. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal Tesoriere dell'esigibilità dei loro titoli, entro tre giorni lavorativi dalla avvenuta consegna a quest'ultimo dei relativi mandati.
- 4. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate con richiesta sottoscritta dalla stessa persona autorizzata ai sensi del successivo art. 14, il Tesoriere è inoltre tenuto ad effettuare i pagamenti, anche senza mandato di pagamento, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione nei casi previsti dal Regolamento di contabilità. Entro 30 giorni dalla richiesta del tesoriere e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
- 5. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con le modalità previste dall'ordinativo informatico. La trasmissione può avvenire anche con elenco in duplice copia, di cui una da restituire al Comune in segno di ricevuta.
 - 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, fermo

restando quanto previsto dalla legge in materia di gestione provvisoria, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

- 7. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
- 8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
- 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
- 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 17, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato e, per quanto riguarda la competenza, entro i limiti consentiti dalla legge; per quanto riguarda i residui, entro i limiti delle somme residuate risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.
- 11. Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Qualora i pagamenti disposti non vadano a buon fine, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Comune.
- 12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto.
- 13. Detta comunicazione dovrà essere consegnata al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al rendiconto o ogniqualvolta ne venga fatta specifica richiesta.
- 14. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati, qualora si riferiscano a partite singole superiori ad Euro 12,00. Per importi inferiori le somme verranno introitate dal Tesoriere a favore dell'Amministrazione comunale. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Comune l'importo degli assegni circolari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite del Comune, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.
- 15. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere il quale procede al relativo pagamento entro la scadenza indicata sull'ordinativo. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il 3° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. In alternativa dovrà essere consegnata la lista emolumenti/tracciato stipendi (in tal caso si provvederà alla copertura entro il mese di riferimento e/o comunque entro la fine dell'esercizio). L'Ente si impegna a

comunicare, qualora non indicato sull'ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.

- 16. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente, nonché il pagamento delle indennità di carica, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve essere eseguito mediante accreditamento, con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dal Comune, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi istituto di credito italiano e straniero o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere, nei limiti consentiti dalla legge per le transazioni in contanti.
- 17. Per quanto concerne le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, per girofondi tra il Tesorlere e altra banca, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune, il Tesoriere sarà tenuto ad applicare la «valuta compensata».
- 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
- 19. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge e secondo quanto disposto dal successivo art. 17. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dal Comune, deve darne immediata comunicazione al Servizio Finanziario.
- 20. Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla convenzione o per i quali non siano rispettate le scadenze o le valute, qualora vengano addebitati al comune interessi o sanzioni, anche di carattere tributario, il Tesoriere risponderà per il loro intero ammontare mediante rifusione al Comune.
- 21. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e/o non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.

Art. 11 Ordinativo informatico

1. Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ed al successivo Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, art. 15, regolanti il principio istitutivo e le modalità di attuazione del mandato informatico nelle Amministrazioni Pubbliche, il Tesoriere deve garantire l'idoneità, l'efficienza, l'efficacia, l'intangibilità dei dati e la sicurezza delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni eventualmente disposti dal Comune mediante ordinativi informatici. A tale scopo il

Tesoriere deve garantire il possesso delle competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dalla normativa.

- 2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente da soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in materia.
- 3. Il Tesoriere si Impegna ad adeguare a proprie spese le procedure necessarie alla gestione completa (compresa l'archiviazione e la conservazione remota) degli ordinativi Informatici di pagamento e di riscossione a firma digitale. Il costo del servizio è a totale carico del Tesoriere. Il Tesoriere si impegna ad evadere l'ordinativo informatico di pagamento entro il giorno lavorativo successivo all'invio dopo la firma digitale.

Art. 12 Conservazione informatica

- 1. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri a carico dell'Ente, la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, in conformità alle disposizioni normative in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
- 2. I costi per la conservazione si intendono eventualmente ricompresi nell'importo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
- 3. Il servizio di conservazione elettronica di mandati e reversali deve consentire l'accesso on-line al sistema di conservazione e la ricerca, visualizzazione e riproduzione, anche ai fini legali, del documento conservato fino al termine di prescrizione ordinario.
- 4. Il Tesoriere, in proprio o avvalendosi di prestazioni di terzi abilitati, svolge la funzione di Responsabile della Conservazione ed assicura il corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di conservazione dei documenti.

Art. 13 Delegazioni di pagamento

- 1. Il Tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione e per il diretto effetto della presente convenzione, ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento, che il Comune potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e prestiti contratti.
- 2. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni anche se siano mancate in tutto o in parte le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
- 3. L'estinzione delle delegazioni deve avvenire nei modi e termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate.
- 4. Il pagamento delle delegazioni comporta per il Tesoriere il diritto di rivalersi sulle altre entrate del Comune, qualora adempia agli obblighi assunti in difetto di disponibilità dei cespiti delegati, giusta l'emissione del mandato di pagamento per la relativa copertura.

Art. 14 Firme autorizzate

1. Il Comune comunica preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare, anche mediante firma digitale, gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle relative firme originali.

2. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno successivo a quello di ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 15 Custodia e gestione di fondi, titoli e valori

- 1. Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e dei valori di cui è depositario a nome e per conto del Comune.
- 2. Il Tesoriere si impegna a custodire e gestire i titoli e i valori sia di proprietà del Comune sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione.
- 3. La consegna ed il ritiro di detti titoli e valori in custodia avvengono in base ad ordini scritti firmati dalle persone di cui al precedente articolo e verso il ritiro o rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
- 4. Tale servizio viene svolto gratuitamente dal Tesoriere, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, della presente convenzione.

Art. 16 Verifiche di cassa

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

Art. 17 Anticipazioni di tesorerla

- 1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, corredata dalla deliberazione esecutiva della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa anche nella forma di scopertura di conto corrente o di aperture di credito. Più specificatamente l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e di eventuali contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 19.
- 3. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.
- 4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni, su indicazione del Tesoriere il Comune provvede all'emissione dei relativi ordinativi incasso e di pagamento procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione.
- 5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio il Comune estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.

6. Sulle anticipazioni effettuate compete al Tesoriere il pagamento di Interessi nella misura stabilita dalla convenzione a decorrere dalla data di effettivo utilizzo della somma anticipata. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme.

Art. 18 Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 17.

Art, 19 Utilizzo di somme a specifica destinazione

- 1. Per far fronte a momentanee esigenze di cassa per il finanziamento di spese correnti il Comune può utilizzare entrate aventi specifica destinazione, previa assunzione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria, con la quale sarà altresì indicato il limite massimo concedibile nel rispetto della normativa di cui al precedente articolo 17. Il Tesoriere procede di iniziativa al ripristino dei fondi vincolati non appena si verifichino entrate libere.
- 2. L'Ente, qualora abbia adottato il provvedimento di anticipazione dei fondi di tesoreria e nei limiti da esso indicati, può richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario del Comune.
- 3. Il Comune non può richiedere l'utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza.

Art. 20 Documentazione

- 1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa previsti dalla legge, nonché le altre scritture che si rendono necessarie per assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di tesoreria.
 - In particolare tiene aggiornato e conserva:
- a) il registro di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, ordinati progressivamente per numero;
- d) il registro dei depositi;
- e) il registro di carico e scarico dei titoli e dei valori e altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico del Tesoriere.
- 3. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, telematicamente, copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili, in tempo reale, i dati necessari per le verifiche di cassa in base a procedura informatizzata. Il Tesoriere deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
- 4. Il Comune si impegna a sua volta a verificarne le risultanze con i propri documenti e di comunicare eventuali discordanze al Tesoriere.
 - 5. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, deve in qualsiasi momento fornire i dati relativi

alla situazione di cassa e tutti i dati informativi inerenti al servizio di tesoreria senza oneri aggiuntivi.

6. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati richiesti, anche tramite comunicazione digitale, consentendo l'accesso agli stessi dati da parte dell'Ente.

Art. 21 Trasmissione di atti e documenti

- 1. Il Comune deve trasmettere al Tesoriere in copia autentica o documento elettronico firmato digitalmente:
- a) copia del bilancio di previsione reso esecutivo;
- b) le deliberazioni esecutive dell'organo competente concernenti le variazioni di bilancio, gli storni di fondi, l'assestamento di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
- c) l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario:
- d) la deliberazione di nomina dell'organo di revisione;
- e) il provvedimento concernente la richiesta di anticipazione di cui al precedente art. 17 nonché le richieste di utilizzo delle somme a specifica destinazione di cui al precedente art. 19:
- f) il provvedimento di parificazione del conto del Tesoriere;
- g) la deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della gestione;
- h) l'elenco definitivo dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario:
- i) le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune;
- i) il Regolamento di contabilità adottato dal Comune e le deliberazioni di modifica dello stesso.
- 2. Qualora non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini stabiliti è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato secondo le disposizioni di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 22 Conto del Tesoriere

- 1. Il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; il conto viene redatto sui modelli conformi a quelli approvati con la normativa tempo per tempo vigente e corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dal documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. L'Ente provvede a trasmettere il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.
- 2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio, nonché la comunicazione dell'avvenuta trasmissione del conto del tesoriere alla Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

Art. 23 Servizi aggiuntivi

1. Il Tesoriere è obbligato ad assumere, su richiesta, anche nel corso della gestione e senza altra formalità, i servizi di tesoreria di organismi pubblici dipendenti dal Comune, quali consorzi, aziende speciali ed istituzioni, A.S.U.C., ecc. alle medesime condizioni e

norme previste dalla presente convenzione speciale, in quanto applicabili.

2. I Responsabili finanziari, e/o altre figure analoghe ed equiparabili, nonché i revisori dei conti, hanno gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni delle analoghe figure dell'Ente come stabilito e previsto dalla presente Convenzione.

Art. 24 Vigilanza e sanzioni

- 1. Il Comune, attraverso il responsabile del servizio finanziario, sovrintende al servizio di tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito potendo verificare in particolare:
- a) il rispetto dei termini relativi ai pagamenti;
- b) la puntuale riscossione delle entrate comunali:
- c) l'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.
- 2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, della presente convenzione, il Comune provvederà a diffidare in forma scritta il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci.
- 3. Qualora sia disattesa la diffida di cui al precedente comma il Comune applicherà una sanzione pecuniaria in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare.
- 4. La stessa sanzione sarà applicata, senza obbligo di diffida e per ciascuna operazione, qualora il Tesoriere non rispetti i termini temporali indicati nella presente Convenzione o offerte in sede di gara.

Art. 25 Tasso debitore e creditore

- 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ove effettivamente utilizzate, viene applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara, con liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario e franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente i relativi mandati di pagamento.
- 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
- 3. Sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché ad altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti Contabili viene applicato un tasso di interesse offerto in sede di gara, determinato dalla somma dello scostamento (spread) e dell'Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo con liquidazione degli interessi creditori ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario. Indipendentemente dall'andamento dell'Euribor, il tasso applicato, per tutta la durata della convenzione, non potrà, in nessun caso assumere valori negativi. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l'Ente eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 26 Imposta di bollo

1. Su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, l'Ente indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione.

Art. 27 Decadenza del Tesoriere

- 1. Il Tesoriere incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:
- a) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art. 10;
- b) non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso.
- 2. La dichiarazione di decadenza è dichiarata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
- 3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
- 4. In caso di decadenza del Tesoriere si applica quanto previsto dal precedente art. 3, commi 5 e 6.

Art. 28 Facoltà di recesso

- 1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
- 2. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente Convenzione, le parti possono richiedere l'adequamento della Convenzione stessa.
- 3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione qualora, nel corso della Concessione, venga a cessare per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
- 4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla medesima, da disposizioni di legge e regolamento e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- 5. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
- a) sopravvenuta causa di esclusione ai sensi di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili;
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- c) frode, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali;

- d) inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell'espletamento dei servizi in parola.
- 6. La risoluzione della Convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Tesoriere.
- 7. E' riconosciuta altresì all'Ente la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora venga a mancare il possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti nel bando di gara, non richiamati al comma precedente, o nel caso in cui gli indici di solidità patrimoniale (Common Equit Tier 1 ratio e Total Capital ratio) scendano al di sotto della soglia prevista dal sistema bancario; la verifica dei coefficienti potrà essere effettuata con riferimento ai dati contabili rilevati al 30.06 ed al 31.12 di ogni esercizio.

Art. 29 Clausola sociale e copertura assicurativa

- 1. Il Tesoriere si impegna, per il personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. Il Tesorlere, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operativi nell'attività oggetto della presente Convenzione.
- 3. A tal fine è data facoltà all'Ente di chiedere ed ottenere dal Tesoriere copia della documentazione relativa l'assolvimento delle obbligazioni sopra indicate.

Art. 30 Disposizioni in materia di anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento del Comune si applicano anche al Tesoriere, obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del Servizio.

Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che non è richiesta la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non sussistendo rischi da interferenze tra l'Ente ed il Tesoriere nell'espletamento della concessione di cui trattasi. I costi per la sicurezza da interferenze possono considerarsi dunque pari ad euro 0,00.- (Euro Zero/00.-).

Art. 33 Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il

risarcimento di eventuali danni all'Ente.

Art. 34

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla legge, allo statuto ed ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta presentata dal Tesoriere.

Art. 36 Controversie e domicilio delle parti

- 1. Tutte le eventuali controversie scaturenti da interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Trento.
- 2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
